



TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 993/2022

tra

Parte_1

ATTORE IN RIASSUNZIONE

e

[...]

Controparte_1

CONVENUTI IN RIASSUNZIONE

Oggi **15 dicembre 2025** ad ore **11.11** innanzi al dott. Maria Cecilia Branca, sono comparsi:

Per *Parte_1* 'avv. CALEFFI DAVIDE

Per *CP_1* per *Controparte_1* nessuno è comparso.

Il difensore di parte opponente precisa come da note difensive autorizzate.

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.*

Il Giudice

dott. Maria Cecilia Branca



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Cecilia Branca, ha pronunciato *ex art. 281 sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **993/2022** promossa da:

Parte_1 (C.F. *P.IVA_1*), con il patrocinio dell'avv.
CALEFFI DAVIDE, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. CALEFFI DAVIDE

ATTORE

contro

CP_1 C.F. *C.F._1*)

Controparte_1 (C.F. *C.F._2*

CONVENUTI IN RIASSUNZIONE, già contumaci

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come risulta da verbale d'udienza.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Parte_2 chiedeva ed otteneva l'emissione del decreto ingiuntivo n. 192/22
nei confronti di *Controparte_2*

A sostegno della domanda monitoria allegava:

- di essere creditore di *Pt_1* per l'importo di Euro 23.578,69 a titolo di canoni per il noleggio di una perforatrice idraulica multiuso mod. MDT140B, con allestimento;
- a garanzia la debitrice consegnava, al momento della conclusione del contratto, assegno bancario n. 0901825519-10 di € 6.000,00 tratto su MPS;
- a fronte del diniego della debitrice di adempiere alla prestazione, *Parte_2*
agiva in via monitoria.

Il decreto ingiuntivo emesso veniva opposto da S.G.M. per i seguenti motivi:

- parziale estinzione del debito a fronte dell'avvenuto pagamento della somma di Euro 7.356,60 (doc. 2);
- inadempimento dell'ingiungente agli obblighi contrattuali, atteso che il macchinario fornito risultava mal funzionante e comportava ingenti costi di riparazione (doc. 4);
- il danno subito dall'opponente ammontava ad Euro 17.222,00, oltre al maggior "danno conseguenza".

Si costituiva in giudizio *Parte_2* eccependo:

- difetto di competenza/giurisdizione in ordine alla domanda riconvenzionale, a fronte dell'apposizione di valida clausola compromissoria in seno al contratto;
- contestazione circa l'eccezione di parziale estinzione.

All'esito della prima udienza di comparizione veniva concessa la provvisoria esecuzione e venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.

Prevvia ammissione delle istanze istruttorie, il difensore di parte opposta, in data 10 settembre 2024 depositava comunicazione in cui dava atto dell'avvenuta cancellazione della società dal Registro delle Imprese e chiedeva, pertanto, l'interruzione del giudizio.

Il giudizio veniva interrotto in pari data e, di poi, riassunto dall'opponente nei confronti dei soci ex art. 2495 c.c.

Prevvia fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio riassunto e concessione di proroga per il compimento delle notifiche ai tre soci, in sede di udienza del 3 novembre 2025 il difensore di parte opposta dava atto dell'esito positivo delle notifiche nei confronti di *CP_1* e di *CP_1* [...] e dichiarava di rinunciare al giudizio nei confronti di *CP_3*, rispetto al quale il giudizio veniva dichiarato estinto.

Si procedeva, dunque, all'istruttoria orale e, all'esito, la causa veniva rinviata ex art. 281 sexies c.p.c.

L'opposizione è fondata.

Giova anzitutto inquadrare il rapporto contrattuale per cui è causa.

Parte ingiungente ha azionato in monitorio alcune fatture riferite ad un contratto di noleggio, senza tuttavia allegare il contratto, ma solo le fatture e l'estratto autentico.

Parte opponente ha versato in atti un contratto di noleggio del 3.5.2017 e parte opposta ha allegato altro contratto di noleggio del 14.11.2017. Tuttavia, poiché la domanda monitoria fa riferimento al noleggio di una perforatrice idraulica multiuso mod. MDT140B, deve ritenersi che il contratto azionato corrisponda a quello del 14 novembre 2017 (doc. 10 parte opposta), atteso che l'oggetto del contratto precedente era, oltre al noleggio, anche "raccordo F 41 – M 31 API REGULAR".

Il contratto, all'art. 11, prevede la devoluzione ad un collegio arbitrale di qualunque controversia relativa al contratto, ad eccezione dei canoni e delle somme concordate tra le parti.

Ciò impedisce a questo giudice di pronunciarsi sulla domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni formulata da parte opponente, atteso che essa dovrà essere conosciuta dal competente organo.

Tuttavia, all'esito del giudizio deve ritenersi che il credito azionato in monitorio possa ritenersi tutt'altro che certo, liquido o esigibile. Infatti, poiché spetta a parte opposta fornire prova della fonte legale o negoziale del proprio credito ed allegare l'inadempimento di controparte, mentre spetta a parte opponente fornire prova dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'altrui credito, si ritiene che l'opponente (quale convenuta in senso sostanziale) abbia dato evidenza dell'inadempimento di controparte.

In particolare, il teste *Testimone_1* dipendente di *Pt_1* direttore del cantiere presso il quale doveva essere utilizzato il macchinario noleggiato, ha riferito che il macchinario ha subito un blocco tecnico che non ha permesso la prosecuzione dei lavori di cantiere. Dunque il macchinario fornito è risultato totalmente inidoneo all'uso cui era preordinato (cfr. verbale di udienza del 19 novembre 2025, in cui il teste ha riferito “... *cap. 7: confermo. non abbiamo più potuto usare la sonda fino a quando non è stata riparata dopo circa un mese.*

*cap. 8: si. Verificato che era una rottura ho chiamato subito il referente di Geomachine (*Per_1*) per chiedere supporto per la riparazione. Loro non sono intervenuti e abbiamo dovuto ripararla noi.*

cap. 9: abbiamo smontato il componente rotto e l'ho portato da un fornitore nostro di Lodi che si occupa anche di quei ricambi, ha verificato se fosse riparabile e ha ordinato i ricambi e fornito il componente che abbiamo rimontato appena disponibile.

*CP_4 tutto ciò è stato ovviamente concordato con *CP_5*).*

Ciò dimostra l'inadempimento dell'opposta e giustifica la revoca del decreto ingiuntivo.

Spese di lite secondo soccombenza; sono liquidate in dispositivo conformemente a quanto previsto dal D.M. 55/14, come aggiornato.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) Accoglie l'opposizione;
- 2) Per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 192/22;
- 3) Accerta e dichiara la competenza del Collegio Arbitrale in ordine alla domanda riconvenzionale;
- 4) Dichiara tenuti e condanna i convenuti in riassunzione al pagamento, in solido tra loro, della somma di Euro 5.077,00 a titolo di compensi, spese generali al 15%, IVA e CPA come per

legge.

Sentenza resa *ex* articolo 281 *sexies* c.p.c.

Forlì, 15 dicembre 2025

Il Giudice

dott. Maria Cecilia Branca